

IN BREVE:

1. ATECO 2025: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate;
2. Dichiarazione IVA 2025: ravvedimento e sanzioni;
3. ISA redditi 2024: le condizioni per i benefici;
4. Le holding come opportunità strategica;
5. Obbligo polizza catastrofale anche per beni in affitto o leasing: i chiarimenti del MIMIT;
6. Esonero dal pagamento IMU solo per fallimento o liquidazione coatta;
7. Successioni: con l'autoliquidazione l'imposta è determinata dal contribuente;
8. Per il credito d'imposta estero è sufficiente il CUD.

APPROFONDIMENTO:

Holding: un'opportunità strategica da valutare

IN BREVE

1. ATECO 2025: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 aprile 2025, n. 24/E

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025 per fornire indicazioni ai contribuenti in riferimento all'adozione della nuova classificazione ATECO 2025.

L'Agenzia ha precisato che l'adozione della classificazione aggiornata **non comporta l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati**. Tuttavia, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Per chi è iscritto al Registro delle Imprese, l'Agenzia ricorda che la variazione dovrà essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica).

Gli altri soggetti dovranno invece utilizzare i modelli:

- AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche);
- AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ...);
- ANR/3 (per l'identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).

In particolare, per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007

(aggiornamento 2022), oppure i "nuovi" codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella "Situazioni particolari" presente nel frontespizio del modello, come indicato nella FAQ pubblicata sul sito dell'Agenzia il 5 marzo 2025.

In linea generale, a livello camerale, il codice ATECO delle imprese è ridefinito automaticamente secondo la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025 che sostituisce la precedente codifica (ATECO 2007/2022).

Grazie alla riclassificazione effettuata dalla Camera di Commercio, l'impresa avrà un codice ATECO allineato alle nuove categorie, come da visura camerale.

Tuttavia, se il codice assegnato non è l'unico previsto dalla tabella ISTAT di conversione, è possibile modificarlo con quello più adatto all'attività svolta.

In particolare, se nella tabella di corrispondenza "teorica" (tabella di raccordo) il codice ATECO 2022 è riconducibile a più codici ATECO 2025, l'impresa potrà sostituire quello assegnato automaticamente con uno degli altri previsti.

2. Dichiarazione IVA 2025: ravvedimento e sanzioni

È scaduto il 30 aprile il termine per l'invio della dichiarazione IVA 2025 riferita al periodo 2024.

È comunque possibile inviare la **dichiarazione IVA**, ormai considerata **tardiva**, entro 90 giorni dalla scadenza e quindi **entro il 29 luglio 2025** versando le relative sanzioni. Oltre tale termine la dichiarazione viene considerata omessa e soggetta a sanzioni differenti.

La sanzione prevista per la dichiarazione IVA tardiva è stabilita da 250 euro a 2.000 euro, ridotta se il contribuente usufruisce del ravvedimento operoso.

La violazione può essere sanata con **ravvedimento operoso**, e quindi versando una sanzione di importo ridotto a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria), da versare utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Occorre inoltre versare anche le **sanzioni per omesso versamento dell'imposta**, se dovuta, pari al 15% dell'imposta, ridotte anch'esse per effetto del ravvedimento operoso.

Per gli invii delle **dichiarazioni IVA oltre 90 giorni dalla scadenza** del 30 aprile la dichiarazione IVA è considerata **omessa** ma ritenuta valida per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale la sanzione dovuta va dal 120% al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta.

3. ISA redditi 2024: le condizioni per i benefici

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 aprile 2025, n. 176203

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell'11 aprile 2025, ha definito le modalità e le condizioni in presenza delle quali, per il periodo d'imposta 2024, si può riconoscere il regime premiale ai contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale – art. 9-*bis*, comma 11, del D.L. n. 50/2017).

Per l'**esonero del visto di conformità** per la compensazione di crediti e per il rimborso IVA che non superano i 70mila euro annui, sono previste due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.

L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle **società non operative** è riconosciuta, per il periodo d'imposta 2024, ai contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 9** per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

I **termini di decadenza** per l'attività di accertamento con riferimento al periodo d'imposta 2024 sono ridotti di un anno, per i contribuenti con un **livello di affidabilità almeno pari a 8**.

L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta per il periodo d'imposta 2024:

- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d'imposta 2024, è riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un **livello di affidabilità pari almeno a 9**, ma solo **a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**.

4. Le holding come opportunità strategica

Una **holding** è una struttura posta al vertice di un gruppo di società partecipate. Essa agisce come una **società madre o capogruppo (parent)**, detenendo azioni o quote di altre società, le **società figlie o controllate (subsidiary)**, ed esercitando su queste un'attività direttiva e di gestione del capitale. La struttura che si crea è spesso descritta come una piramide, con la holding al vertice.

Vedi l'Approfondimento

5. Obbligo polizza catastrofale anche per beni in affitto o leasing: i chiarimenti del MIMIT

Sono obbligate a stipulare una polizza catastrofale contro i danni da calamità naturale anche le imprese che non posseggono terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma li **utilizzano per la propria attività di impresa** ad altro titolo, come ad esempio **in affitto o in leasing**, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. A chiarirlo il MIMIT, in una delle FAQ sulle polizze catastrofali pubblicate sul proprio portale.

6. Esonero dal pagamento IMU solo per fallimento o liquidazione coatta

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, Sentenza 28 febbraio 2025, n. 2746/18

Il beneficio dell'esonero dal pagamento dell'IMU, previsto dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 e dall'art. 1, comma 768, della Legge 160/2019, spetta **esclusivamente alle imprese assoggettate a fallimento** (oggi

liquidazione giudiziale) **o a liquidazione coatta amministrativa**, fino all'emissione del decreto di trasferimento degli immobili. Trattandosi di disposizioni di carattere eccezionale, non sono estensibili ad altre procedure concorsuali tramite interpretazione analogica.

Sulla scorta di tale principio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con Sentenza n. 2746/18 del 28 febbraio 2025, ha respinto il ricorso presentato da un consorzio agrario contro un avviso di accertamento IMU relativo al 2018, rilevando che il consorzio era stato ammesso solo nel 2023 al concordato preventivo, procedura non compresa tra quelle che danno diritto all'agevolazione.

7. Successioni: con l'autoliquidazione l'imposta è determinata dal contribuente

Agenzia delle Entrate, Circolare 16 aprile 2025, n. 3/E

Con Circolare n. 3/E del 16 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus) contenute nel D.L. n. 139/2024, nella Legge n. 104/2024 e nel D.L. n. 87/2024, finalizzate a una razionalizzazione della disciplina.

Si passa dall'autoliquidazione dell'imposta di successione ai chiarimenti sulle modalità di determinazione dell'importo, fino alla riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, **sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente a determinare l'imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione**, non più, quindi, gli uffici finanziari.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).

A titolo esemplificativo, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell'imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).

La Circolare fornisce chiarimenti anche in merito alla **determinazione dell'imposta sulle successioni**, oltre a riepilogare:

- le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti;
- l'ammontare delle **sanzioni** relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024.

8. Per il credito d'imposta estero è sufficiente il CUD

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, Sentenza 10 marzo 2025, n. 674/7

Con la sentenza n. 674/7 del 10 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, esprimendosi in tema di crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, ha fornito un'importante precisazione interpretativa dell'art. 165 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Secondo quanto stabilito, **il contribuente non è tenuto a dimostrare il pagamento dell'imposta estera tramite un'attestazione formale rilasciata dall'erario straniero**, né a fornire prova della definitività del prelievo fiscale all'estero.

Per beneficiare del credito d'imposta, infatti, **è sufficiente la presentazione del CUD rilasciato dal sostituto d'imposta**, in quanto tale documento, rilasciato dal datore di lavoro, è ritenuto attendibile e sufficiente a dimostrare l'effettivo versamento.

Non vi è alcuna ragione, quindi, secondo la Corte, di dubitare che il datore di lavoro abbia corrisposto quanto dichiarato nel CUD.

APPROFONDIMENTO

HOLDING: UN'OPPORTUNITÀ STRATEGICA DA VALUTARE

Una **holding** è una struttura posta al vertice di un gruppo di società partecipate. Essa agisce come una **società madre o capogruppo (parent)**, detenendo azioni o quote di altre società, le **società figlie o controllate (subsidiary)**, ed esercitando su queste un'attività direttiva e di gestione del capitale. La struttura che si crea è spesso descritta come una piramide, con la holding al vertice.

Mentre il nostro codice civile definisce l'azienda, manca una definizione specifica di impresa. Questa dualità rende la declinazione del concetto di impresa all'interno di una holding un aspetto più complesso. Tuttavia, in una holding che non svolge attività mista (holding pura), l'attività principale si configura come **direzione e coordinamento** delle società partecipate, specialmente quelle a livello di controllo.

L'attività di direzione consiste nell'esercizio continuativo di una pluralità sistematica di atti di indirizzo che incidono sulle decisioni gestionali delle singole imprese controllate. Il coordinamento, invece, mira a realizzare sinergie tra le varie attività del gruppo, creando valore aggiunto a livello complessivo. Questa attività di direzione e coordinamento può esistere anche attraverso clausole statutarie,

indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.

Le holding possono essere classificate in diverse tipologie in base all'attività svolta. Tra le principali distinzioni troviamo quella tra **holding pure** e **holding miste**:

- **holding pura**: questa tipologia è caratterizzata dall'**assenza di attività produttiva** e dalla presenza di **funzioni di controllo**. Una holding pura si limita a gestire le partecipazioni in altre società. La sua attività esclusiva o prevalente è l'assunzione di partecipazioni. Nonostante non svolga direttamente attività commerciale, una holding pura può configurare una vera e propria azienda attraverso l'attività di direzione e coordinamento, assumendo un ruolo attivo e indispensabile per l'intero gruppo mediante l'organizzazione di mezzi e persone funzionali al supporto delle attività delle partecipate;
- **holding mista**: a differenza della holding pura, la holding mista può svolgere la stessa **attività di gestione delle partecipazioni**, ma **insieme ad attività di produzione, commercio, gestione di servizi o anche attività di trasporto**.

Oltre a queste due tipologie fondamentali, esistono altre classificazioni come la holding industriale (che gestisce attività di indirizzo verso le partecipate e ne sviluppa l'attività industriale), la holding finanziaria (le cui partecipazioni sono

prevalentemente in intermediari finanziari), la holding di famiglia (strumento per la gestione del passaggio generazionale e la separazione tra gestione familiare e aziendale), e la merchant bank (orientata a generare plusvalenze attraverso l'acquisto e la rivendita di partecipazioni).

Una holding è orientata a **creare valore** per sé stessa o per le società partecipate, sia attraverso la gestione sia attraverso il possesso di risorse materiali e immateriali. La gestione del know-how, dei processi, dei marchi e dei brevetti a livello di holding (spesso definita anche "royalty company") può accrescere la produttività e la competitività delle controllate attraverso la loro messa a disposizione, anche tramite licenze d'uso.

La creazione di una holding può rappresentare un'**opportunità strategica** per diverse ragioni, offrendo una serie di vantaggi di ordine produttivo, finanziario e gestionale:

- **sviluppo e diversificazione del business**: la holding può favorire lo sviluppo e la diversificazione delle attività aziendali, consentendo una maggiore **diversificazione del rischio d'impresa**;
- **facilitazione nell'apertura a terzi**: l'apertura del capitale a investitori esterni è spesso più agevole attraverso una holding, specialmente tramite l'utilizzo di sub-holding;

- **risposta a esigenze produttive e commerciali:** una holding consente di definire una strategia unitaria per un gruppo di società operanti anche in settori differenti, razionalizzando la gestione;
- **risposta a esigenze finanziarie:** la holding può ottimizzare la gestione della liquidità all'interno del gruppo, compensando eventuali eccessi o carenze tra le diverse società;
- **ottimizzazione fiscale (entro certi limiti):** la strutturazione come holding può offrire opportunità di ottimizzazione fiscale, soprattutto in relazione al passaggio generazionale;
- **pianificazione del passaggio generazionale:** la holding si rivela uno strumento particolarmente idoneo per pianificare e gestire il complesso processo del passaggio generazionale nelle aziende familiari, consentendo una transizione graduale e controllata, proteggendo il patrimonio e gestendo eventuali conflitti tra eredi;
- **tutela del patrimonio aziendale:** la holding può contribuire a proteggere il patrimonio aziendale, ad esempio separando la proprietà degli immobili dall'attività operativa, mettendoli al riparo da eventuali fallimenti delle società operative;
- **gestione delle attività di benefit e ESG:** una holding benefit può diffondere attività a beneficio degli stakeholder verso le partecipate e

gestire a livello consolidato il bilancio di sostenibilità, importante per il raggiungimento degli obiettivi ESG;

- **centralizzazione di funzioni e risorse:** la holding può centralizzare la gestione di determinate attività comuni alle società controllate, ottenendo risultati migliori di quanto ciascuna di esse potrebbe fare autonomamente;

- **facilitazione di operazioni straordinarie:** la holding semplifica operazioni di acquisizione, cessione e riorganizzazione a livello di gruppo.

Attenzione però, perché a fianco di tanti "Pro" la costituzione di una holding comporta anche alcuni "Contro". Per citarne solo alcuni:

- costi di costituzione e gestione amministrativa più elevati;
- rischi di doppia imposizione fiscale: in particolare per le holding internazionali, possono sorgere complicazioni legate alla tassazione in diverse giurisdizioni e alle normative antielusione;
- potenziali conflitti di interesse: specialmente nelle holding familiari, le dinamiche personali possono interferire con l'efficienza gestionale;
- maggiore complessità normativa e di conformità: le holding devono rispettare un quadro regolamentare articolato che include obblighi fiscali, comunicazioni finanziarie e gestione dei rapporti infragruppo.

La holding emerge dunque generalmente come una struttura societaria versatile e strategicamente vantaggiosa nel panorama imprenditoriale contemporaneo. Che si tratti di una holding pura, concentrata esclusivamente sulla gestione delle partecipazioni, o di una holding mista che combina tale attività con operazioni commerciali dirette, questa configurazione offre soluzioni a molteplici esigenze aziendali: dalla diversificazione del rischio alla pianificazione successoria, dall'ottimizzazione finanziaria alla protezione patrimoniale.

Tuttavia, la costituzione di una holding è materia complessa e articolata. È importante valutare attentamente anche i potenziali svantaggi in relazione ai potenziali vantaggi nel contesto specifico della propria attività prima di decidere di costituire una holding. La scelta di implementarla richiede l'intervento di un commercialista esperto, capace di valutare le specificità del caso e di prevenire potenziali criticità che potrebbero tradursi in danni economici significativi.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.